



Ospedale Luigi Sacco

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO
I-20157 Milano Via G. B. Grassi 74 Tel. 02 39041

ALLEGATO N. 2

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E RICERCA
(approvato con delib. n. 688 del 26 OTT. 2011)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente atto regolamentare disciplina il procedimento di assegnazione delle borse di studio e ricerca. Per borsa di studio si intende *"l'erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e di specializzazione"*.

L'Azienda conferisce borse di studio mediante idonee procedure di valutazione comparativa e assicurando la pubblicità degli atti.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

La borsa di studio e ricerca non costituisce rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e lo svolgimento della relativa attività è incompatibile con:

- rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- attività in rapporto di convenzione con il SSN;
- contratti di ricerca a qualunque titolo;
- tirocini per l'ammissione all'esame di stato;
- status di professore associato, ordinario o straordinario, nonché di ricercatore universitario.

L'assegnatario della borsa di studio e ricerca dovrà altresì:

- a) risultare in possesso dei titoli di studio e delle competenze richiesti per la specifica ricerca;
- b) non aver superato il trentacinquesimo anno di età.

Art. 3 – Elementi per l'avvio del procedimento

La proposta di assegnazione della borsa di studio e ricerca deve essere presentata al Direttore Generale, e deve riportare tutti i seguenti elementi:

- denominazione del progetto di ricerca (indicando se: ricerca indipendente nell'ambito di un progetto ministeriale, regionale, europeo; ovvero nell'ambito di sperimentazione clinica; ovvero finanziata da donazioni o erogazioni a titolo liberale);
- nominativo del Responsabile scientifico del progetto medesimo;
- programma particolareggiato di studio e ricerca da svolgere nel periodo di fruizione della borsa;
- area dipartimentale/unità operativa di svolgimento dell'attività;
- requisiti specifici richiesti al candidato: titoli di studio, competenze, titoli preferenziali (ad es. tirocini o frequenze)
- durata della borsa (da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici mesi);
- compenso lordo onnicomprensivo da liquidare al borsista.

Ai sensi dell'art. 50, c. 1 let. c) TUIR, le borse di studio erogate da questa amministrazione sono assimilate ai fini fiscali ai redditi da lavoro dipendente e pertanto assoggettate a Irpef e Irap.

La Direzione Aziendale vaglia la proposta, verificando le disponibilità di bilancio e la compatibilità con gli obiettivi di attività programmati.

Art. 4 – Modalità di selezione del soggetto a cui assegnare la borsa di studio

L'Azienda, per l'assegnazione delle borse di studio oggetto del presente regolamento, emette e rende pubbliche procedure comparative, per titoli e colloquio.

Le selezioni sono indette con deliberazione del Direttore Generale ed il relativo bando di avviso pubblico riporta gli elementi di cui all'art. 3 nonché i requisiti e le incompatibilità indicati all'art. 2 del presente regolamento.

I termini di presentazione delle domande di partecipazione scadono non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando al sito web istituzionale – sezione gare e concorsi.

Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le eventuali pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.

Alla selezione è preposta una Commissione Esaminatrice, composta da tre membri e un segretario, nominata col medesimo provvedimento di emissione della selezione. Dei tre componenti della Commissione, le funzioni di Presidente sono svolte di norma dal Responsabile Scientifico del progetto.

La Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

40 punti per la valutazione complessiva del curriculum vitae

60 punti per il colloquio.

Il bando specifica il giorno e il luogo in cui si svolgerà il colloquio, di regola non prima di otto giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.

L'indicazione sul bando di giorno, ora e luogo del colloquio ha valore di convocazione a tutti gli effetti. Non presentandosi, il candidato sarà dichiarato rinunciatario alla selezione. Per sostenere la prova il candidato deve presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento.

La valutazione del curriculum e il colloquio mirano ad accertare il grado di corrispondenza delle competenze professionali e delle conoscenze tecnico/scientifiche del candidato al profilo a selezione.

L'inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato al superamento del colloquio nella quale è necessario sia raggiunta una votazione di sufficienza pari alla metà più uno dei punti disponibili (31/60).

La graduatoria è formulata in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato per curriculum e colloquio. E' facoltà dell'Amministrazione utilizzare la graduatoria così formulata in caso di rinuncia del vincitore della procedura selettiva.

L'Amministrazione ha diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la procedura selettiva, nel rispetto delle norme di legge e a tutela del superiore interesse pubblico.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.



Art. 5 – Svolgimento delle attività relative alla borsa

Il vincitore dovrà frequentare l'Ospedale Luigi Sacco per svolgere le attività di ricerca assegnategli con il programma particolareggiato, osservando gli orari che saranno stabiliti dal Responsabile Scientifico del progetto.

Il compenso lordo sarà liquidato mensilmente, previa verifica dell'attività svolta.

Per le attività proprie del progetto di ricerca, l'Azienda garantisce la copertura assicurativa del borsista per RCT/O.

Art. 6 – Trattamento dei dati e obblighi del borsista

L'Azienda Ospedaliera dichiara e garantisce che il trattamento (comunicazione e/o trasferimento) di dati personali nel corso del rapporto contrattuale è legittima e conforme alle previsioni del D.lgs. 30.6.2003, n.196.

Il borsista si impegna a ritenere strettamente confidenziali e a non divulgare neppure successivamente alla conclusione del rapporto qualunque informazione sull'attività dell'Azienda, acquisita nel corso del rapporto contrattuale. Si impegna inoltre ad adottare ogni misura minima di sicurezza idonea a garantire la tutela dei dati personali ed a uniformare la propria attività alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 Giugno 2003, n° 196 ed al regolamento interno adottato in materia dall'Azienda Ospedaliera, di cui si impegna a prendere visione.

Art. 7 – Interruzioni e/o sospensioni

In caso di maternità o malattia per un periodo superiore a 20 giorni, la borsa potrà essere sospesa a condizione che il Responsabile Scientifico dichiari differibili i termini di conclusione della attività di studio e ricerca.

L'eventuale cessazione anticipata dell'attività rispetto alla scadenza naturale dovrà essere notificata dal borsista alla Direzione Scientifica e alla Direzione Aziendale con un preavviso di almeno 30 giorni; in difetto non saranno corrisposti gli emolumenti raggugliati ad una intera mensilità.

La borsa di studio può essere interrotta unilateralmente dall'Amministrazione prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze o inosservanza da parte del borsista degli obblighi stabiliti;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 20 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- danneggiamento grave di beni;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto della borsa.

